

ATTI DELLA SANTA SEDE

PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Nota “*La natura giuridica e l’estensione della «recognitio» della Santa Sede*”, 28 aprile 2006, «*Communicationes*», 38 (2006) 10-17.*

Hoc responsum datum est cuidam Praesuli qui nonnullas quaestiones circa naturam iuridicam et extensionem «recognitionis» Sanctae Sedis nostro Dicasterio posuerat

LA «RECOGNITIO» NEI DOCUMENTI DELLA SANTA SEDE

1. La *recognitio* applicata sistematicamente a tutti i Concili particolari, provinciali e plenari, risale al tempo di Sisto V.¹
2. Nella legislazione ecclesiastica la *recognitio* della Santa Sede è richiesta:
 - a) per la promulgazione degli atti e dei decreti generali del Concilio particolare (can. 446 CIC);
 - b) per l’emanazione dei decreti generali delle Conferenze episcopali (can. 455 CIC);
 - c) per la pubblicazione degli atti e dei decreti delle Assemblee plenarie delle Conferenze episcopali (can. 456 CIC);
 - d) per la traduzione in lingua corrente dei libri liturgici (can. 838, § 3 CIC; can. 657, § 1 CCEO);
 - e) per la redazione di un proprio rito del matrimonio da parte di una Conferenza episcopale (can. 1120 CIC).
3. Il Motu Proprio *Apostolos suos*² nn. 21-23, artt. 1-2, in linea con quanto previsto dal can. 753 CIC, ha riconosciuto la possibilità delle Assemblee plenarie delle Conferenze episcopali di produrre documenti di natura dottrinale aventi valore di magistero autentico, trattandosi di questioni nuove su cui

* Vedi, alla fine del documento, nota di J. MIÑAMBRES, *La natura giuridica della “recognitio” da parte della Santa Sede e il valore delle “note” del Pontificio Consiglio per i testi legislativi*.

¹ Cfr. *Immensa aeterni Dei* [22 gennaio 1588] per la riorganizzazione della Curia Romana in *Bullarium Romanum*, ed. Taurinense, VIII (1863), col. 985-988.

² Del 21 maggio 1998 (cfr. «AAS» 90 [1998] 641-658).

non si è pronunciata la Chiesa, che hanno ricadute sul proprio territorio, e su cui i Vescovi membri hanno espresso parere unanime: qualora solo una maggioranza dei due terzi si dichiarasse favorevole, è necessaria la *recognitio* della Santa Sede.

4. Questo Pontificio Consiglio, in due lettere al Segretario di Stato (4 dicembre 1997; 25 febbraio 1998), ha messo in evidenza che «questo intervento giuridico e prudenziale della Santa Sede riguarda non soltanto gli Statuti, i Decreti generali, gli adattamenti liturgici, ecc. delle Conferenze episcopali (cfr. cann. 451; 455, § 2; 838, § 2), ma anche i Decreti dei Concili particolari, plenari o provinciali (cfr. can. 446).

La *recognitio* di questi testi giuridici o liturgici non è una generica o sommaria approvazione e tanto meno una semplice “autorizzazione”. Si tratta, invece, di un esame o revisione attenta e dettagliata: per giudicare la legittimità e la congruità con le norme universali canoniche o liturgiche dei relativi testi che le Conferenze episcopali desiderano promulgare o pubblicare». ³

Sulla errata traduzione di *recognitio* con «autorizzazione», questo Dicastero ha fatto notare che «la traduzione esatta di *recognitio*, utilizzata tra l'altro anche nell'edizione italiana della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* (cfr. artt. 82 e 157), non è autorizzazione ma *revisione*».

Nei verbali dell'ultima riunione plenaria della Pontificia Commissione per la Revisione del CIC, si legge: «Come appare evidente, i sinonimi di *recognitio* vengono indicati dalla Commissione nei termini *approbatio* e *confirmatio*, che non equivalgono ad autorizzare. La *mens* della Commissione, però, viene chiaramente espressa là dove si specifica che la *recognitio* è un tipico atto della potestà di governo con il quale viene rivisto totalmente l'atto della Conferenza ed eventualmente vengono imposte anche modifiche ad esso. Si tratta di un intervento di carattere aggiuntivo di controllo e di tutela, proprio dell'Autorità superiore. Tale intervento, come già detto, è la condizione necessaria perché l'atto della Conferenza possa acquisire forza vincolante. Certamente, dopo questo approfondito esame di revisione, la Conferenza si può considerare autorizzata a promulgare o pubblicare il relativo testo, ma questa autorizzazione non costituisce la sostanza dell'atto, bensì soltanto la sua conseguenza. Tradurre il termine *recognitio* con “autorizzazione/autorizzare” non è esatto e per di più potrebbe essere fonte di gravi equivoci dottrinali e giuridici. L'autorizzazione, al limite, può essere considerata soltanto come un aspetto della più ampia competenza che il Legislatore ha riservato alla Santa Sede con la *recognitio*». ⁴

³ Lettera al Segretario di Stato del 4 dicembre 1997.

⁴ «Communicationes» XV (1983), 173.

5. Nel nuovo Directorio per il ministero pastorale dei Vescovi *Apostolorum Successores*⁵ è più volte ribadito il concetto della *recognitio*:

- Al n. 24, circa la potestà legislativa dei Concili particolari, si dice che «tutte le decisioni vincolanti del Concilio particolare, sia decreti generali come particolari, debbono essere esaminati ed approvati dalla Sede Apostolica prima di essere promulgate» (cfr. can. 446; *PB* artt. 82 e 157).

- Al n. 31, circa le competenze giuridiche e dottrinali della Conferenza episcopale, è detto: «Tali norme debbono essere riesaminate dalla Santa Sede, prima delle loro promulgazione, per garantire la conformità con l'ordinamento canonico universale» (cfr. can. 445, § 2).

- Sempre nello stesso numero, il 31, a proposito dei documenti di natura dottrinale delle Conferenze episcopali, viene affermato che: «le dichiarazioni dottrinali per poter essere pubblicate devono ottenere la *recognitio* della Santa Sede».

6. Anche nei nn. 79-84 dell'Istruzione della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina per i Sacramenti *Liturgiam authenticam*,⁶ soprattutto in merito ai testi liturgici, l'argomento della *recognitio* è stato ampiamente sviluppato.

In essa si legge: «la prassi di domandare la *recognitio* della Sede Apostolica per tutte le traduzioni dei testi liturgici offre la necessaria garanzia che la traduzione è autentica e corrisponde ai testi originali ed esprime, nonché favorisce, il vero legame della comunione tra il Successore di Pietro e i suoi fratelli nell'episcopato. Inoltre, questa *recognitio* non è tanto una formalità quanto atto della potestà di governo, assolutamente necessario (in caso di omissione, infatti, gli atti delle Conferenze dei vescovi non hanno forza di legge), che può comportare delle modifiche, anche sostanziali. ... La *recognitio* della Sede Apostolica ha per fine di vegliare affinché le traduzioni stesse, così come i diversi adattamenti legittimamente introdotti, non nuociano all'unità del popolo di Dio, ma piuttosto la rafforzino in misura sempre maggiore» (n. 80).

7. Nel Motu Proprio *Apostolos suos*,⁷ in proposito si legge: «La revisione (*recognitio*) della Santa Sede serve inoltre a garantire che, nell'affrontare le nuove questioni che pongono le accelerate mutazioni sociali e culturali caratteristiche della storia attuale, la risposta dottrinale favorisca la comunione e non

⁵ Libreria Editrice Vaticana, 2004.

⁶ Del 28 marzo 2001 (cfr. «AAS» 93 [2001] 685-726).

⁷ Del 21 maggio 1998 (cfr. «AAS» 90 [1998] 641-658).

pregiudichi, bensì prepari, eventuali interventi del magistero universale» (n. 22).

LA LETTERATURA SULLA «RECOGNITIO»

La letteratura sulla *recognitio* è molto ampia:

1. Un Autore ha scritto: «è da tener presente che essa (la *recognitio*), per sé, è una semplice approvazione in forma generica, che non conferisce una speciale forza giuridica alle deliberazioni del Concilio particolare. Queste rimangono espressioni di determinati gruppi di Vescovi e del loro potere giurisdizionale. È ovvio, tuttavia, che la revisione pontificia conferisce loro una maggiore autorità, ma solo da un punto di vista morale, non giuridico».

Giuridicamente restano atti di diritto particolare, emanati da Vescovi riuniti collegialmente e, com'è loro dovere, in comunione col Romano Pontefice, pastore della Chiesa universale ... «la *recognitio* della Santa Sede: è un *appositio manus* della Sede Apostolica, di cui la Conferenza episcopale deve tenere conto».⁸

2. Per un secondo Autore la *recognitio* è un elemento che manifesta, da parte di chi la chiede e di chi la concede, una espressione di comunione la quale dichiara che i Vescovi hanno agito nella *hierarchica communio*. Egli ritiene che la *recognitio* è la forma giuridica della comunione e ritiene che sia necessaria *ad validitatem* per gli atti delle Conferenze episcopali, e *ad liceitatem* per gli atti dei Concili particolari.⁹

3. Per un terzo Autore, «la *recognitio* non è un traslativo, o una semplice comunicazione alla Santa Sede per rendere noto l'operato dell'assemblea plenaria della Conferenza episcopale. La *recognitio* richiede un attivo intervento di carattere aggiuntivo, appartenente al genere del controllo di tutela, proprio degli enti centrali, che è la condizione necessaria perché il decreto possa acquisire forza vincolante. Di conseguenza, le eventuali modifiche contenute nell'atto della *recognitio* sembra vadano interpretate come condizioni per l'efficacia dell'atto della Conferenza, ferma restando per questa la possibilità di sostituire la precedente delibera con un'altra e di richiedere l'ulteriore *recognitio*.

La concessione della *recognitio* interessa organi differenti della Santa Sede. In primo luogo essa appartiene, come competenza propria, ai Dicasteri che hanno il compito di vigilare sull'esercizio della funzione episcopale nell'ambito della giurisdizione ordinaria (Congregazione per i Vescovi) o nella giu-

⁸ L. CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale*, ED ROMA, 1996, nn. 2122-2123.

⁹ Cf. G. GHIRLANDA, *De Episcoporum Conferentiis reflexiones* in *Periodica* 79 (1990), 649-661.

risdizione di missione (Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli). Inoltre la concessione della *recognitio* interessa altri Dicasteri *ratione materiae*, così come il Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi della Chiesa per quanto concerne il profilo formale e di legalità delle norme. Nei casi in cui le attribuzioni normative della Conferenza episcopale provengono da stipulazioni concordatarie stabilite tra la Santa Sede e lo Stato è la Segreteria di Stato ad avere competenza in materia». ¹⁰

4. Per un quarto Autore «la *recognitio* non trasforma in atti pontifici le deliberazioni della Conferenza dei Vescovi – la quale resterebbe così priva di poteri vincolanti e avrebbe semplicemente diritto di proposta, che pure le viene riconosciuto in non poche materie di competenza della Santa Sede, ad esempio le delimitazioni delle diocesi – ma è un presupposto o condizione perché i decreti abbiano forza vincolante. La funzione di questa *recognitio* non è tanto quella di conferire ad esse una maggiore autorevolezza così come avviene con la *confirmatio*, quanto di permettere alla Santa Sede di accertare che non contengono nulla di contrario o di poco consono al bene della Chiesa e, in particolare, all'unità delle fede e della comunione. D'altra parte, la *recognitio* conferisce loro maggiore autorità morale, e rassicura i Vescovi che forse non erano d'accordo con le decisioni, lo stesso che gli altri fedeli». ¹¹

«I concetti di *recognitio*, *aprobatio* e *confirmatio* sono diversi, ma sono in profonda relazione tra loro sino a confondersi. La *recognitio* riguarda direttamente l'atto di revisione: si esamina se è conforme a certi parametri (di diritto, di dottrina, di opportunità), e una volta fatto questo, si approva il documento che è stato così sottoposto a revisione e lo si conferma. L'*aprobatio* costituisce il secondo passo del processo accennato, comprende la *recognitio* e comporta la *confirmatio*. La *confirmatio* è l'effetto dell'*aprobatio*, che, come detto, suppone la *recognitio*». ¹²

5. Un quinto Autore fa notare che «la *recognitio* sia *conditio sine qua non* per l'obbligatorietà delle decisioni delle Conferenze è espressamente affermato nel decreto conciliare *Christus Domini*, 38». ¹³ Ed ancora: «Tale *recognitio* non trasforma in atti pontifici le deliberazioni della Conferenza – la quale resterebbe così priva di poteri legislativi ma avrebbe quel semplice diritto di proposta che pure le viene riconosciuto dalla S. Sede – ma è un presupposto per la liceità e la validità della loro promulgazione. La sua funzione non è tanto quella di conferire ad esse maggiore autorevolezza – così come avviene nella

¹⁰ J. I. ARRIETA, *Diritto dell'Organizzazione Ecclesiastica*, Giuffrè Editore, Milano 1997, 510-511.

¹¹ F. J. RAMOS, *Le chiese particolari e i loro raggruppamenti*, PUST-MR 2000, 385-386.

¹² *Ibidem*, nota 780

¹³ G. FELICIANI, *Le Conferenze episcopali*, Il Mulino, Bologna 1974, 559 nota 92; sulla *recognitio* cfr. anche note 87-97.

confirmatio – quanto permettere alla S. Sede di accertarsi, prima che divengano obbligatorie, che non contengono nulla di contrario o di poco consono al bene della Chiesa e, in particolare, all'unità delle fede e della comunione». ¹⁴

6. Un ultimo Autore ritiene che la *recognitio* non si può considerare:

- un atto *absolute necessarius* «por su propria naturaleza, de tal manera que faltando él, el acto del inferior carece de todo valor»; ¹⁵

- una specie di *missio canonica* «porque ni puede aceptarse pacíficamente que la “misión canónica” sea origen de la potestad de régimen que ejercen colegialmente los obispos»; ¹⁶

- una «approvazione» perché sono due figure diverse. L'approvazione è di maggiore peso giuridico;

- un requisito essenziale della comunione ecclesiale perché questa la si può avere con altre modalità.

Inoltre afferma: «su carácter de ‘control’ sobre un acto ya puesto, en la forma ya explicada, y que, no sólo expresa comunión, sino que también, implícitamente, supone una nueva garantía de acierto y de oportunidad y, consiguientemente, un refuerzo de su autoridad». ¹⁷

AMBITO E MODALITÀ APPLICATIVE DELLA «RECOGNITIO»

1. In virtù del suo ufficio, il Romano Pontefice ha la potestà su tutta la Chiesa (cfr. can. 333 CIC e can. 45 CCEO) e, a garanzia di una vera e sana ecclesiologia di comunione – come idea fondamentale e centrale dei documenti del Concilio Vaticano II –, vi è la *recognitio*. ¹⁸ Ciò in vista della protezione della diversità e dell'unità (cfr. LG 13C).

La *recognitio* si applica in due casi di grande importanza: 1) per gli atti del Concilio particolare (can. 446); 2) per gli Statuti (can. 451) e i decreti generali delle Conferenze episcopali (can. 455, § 2).

2. La richiesta *recognitio* è da considerarsi obbligatoria? Dal Codice di Diritto Canonico, come anche dal Direttorio pastorale per i Vescovi, si deve ritenere che la *recognitio* è una *conditio iuris* che, per volontà del supremo Legislatore, è richiesta *ad validitatem*. Se non si ottiene la *recognitio* della Sede Apostolica non si possono promulgare legittimamente i decreti i quali, senza la *recognitio*, sono privi della forza obbligante (can. 445).

¹⁴ *Ibidem*, 541.

¹⁵ J. MANZANARES, *En torno a la reservatio papalis y a la recognitio. Consideraciones y propuestas in Actas del coloquio internacional celebrado in Salamanca, 2-7 de abril de 1991, Salamanca (1991), 342; Allegato III.*

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ Cf. *Relatio finalis* Sinodo dei Vescovi del 1985 in EV/9/1800.

Di conseguenza, risulta molto chiara la natura giuridica e la forza vincolante della *recognitio*: si tratta di una prudente disposizione della Sede Apostolica circa la pubblicazione di norme da parte delle Conferenze episcopali che mira a salvaguardare la correttezza giuridica di esse e a favorire la comune azione della Chiesa in determinati atti.

La forza obbligatoria della *recognitio* sta nell'atto stesso della pubblicazione della norma e l'osservanza di dette disposizioni date dalle Conferenze episcopali non riguarda la Sede Apostolica, ma la stessa Conferenza che le ha emanate. È chiaro, quindi, che la *recognitio* è una condizione imprescindibile per la promulgazione di leggi o la pubblicazione di documenti da parte delle Conferenze episcopali, che restano, però, anche per la loro forza vincolante, dell'autorità che li emana.

3. Siccome il *cic vigilanti verbo usus est*, per sé non si può affermare che la *recognitio* è un'approvazione o un'autorizzazione. Neppure si può dire che è un semplice *nulla osta*.

La si può ritenere un atto *sui generis* della Sede Apostolica che mira a salvaguardare la correttezza giuridica formale e sostanziale degli atti soggetti alla *recognitio* e la comune azione della Chiesa in essi.

In termini civilistici si potrebbe dire che la promulgazione di questi documenti normativi è un «atto complesso» che prevede come *conditio sine qua non* la *recognitio*.

Città del Vaticano, 28 aprile 2006.

JULIÁN CARD. HERRANZ
Presidente

†BRUNO BERTAGNA
Segretario

LA NATURA GIURIDICA DELLA “RECOGNITIO”
DA PARTE DELLA SANTA SEDE E IL VALORE DELLE “NOTE”
DEL PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI

IL Pontificio Consiglio per i testi legislativi ha pubblicato la *nota* sopra riportata *circa naturam iuridicam et extensionem «recognitionis» Sanctae Sedis*, in attuazione della prassi di pubblicare documenti di questo tipo¹ che, come

¹ Dal 1994, il Pontificio Consiglio ha pubblicato le seguenti *note*: I. Chiarimenti circa il valore vincolante dell'art. 66 del *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri* (22 ottobre 1994); II. Assoluzione generale senza previa confessione individuale (8 novembre 1996); III. Obbligo

più avanti cercheremo di mostrare, non sono di facile inquadratura giuridica. Iniziamo però con un breve esame del contenuto della *nota*, che tratta dunque la *recognitio*, vale a dire, l'atto della Santa Sede che controlla «la correttezza giuridica formale e sostanziale» (n. 3 della terza parte della *nota*) di alcuni atti emessi da autorità inferiori. Essa si presenta divisa in tre parti: una elencazione di documenti, un riassunto delle dottrine di alcuni autori recenti in materia e una specie di conclusione operativa.

1. La natura della “*recognitio*” della Santa Sede

La presentazione della normativa sulla *recognitio* da parte della Santa Sede si fa risalire alla cost. ap. *Immensa aeterni Dei*, del 1588, con la quale Sisto V riorganizzava (forse sarebbe meglio dire che per la prima volta “organizzava” unitariamente)² la curia romana: in essa era previsto che la *recognitio* fosse «applicata sistematicamente a tutti i Concili particolari, provinciali e plenari» (vedi n. 1 della *nota*).³ Si fa poi riferimento alle diverse norme del CIC (e a un canone del CCEO) che la richiedono, e si completa il quadro con la menzione del motu proprio *Apostolos suos* (21 maggio 1998). In questa parte di presentazione vengono anche rese pubbliche le idee contenute in due lettere inviate al Segretario di Stato dal Pontificio Consiglio per i testi legislativi sul contenuto della *recognitio* e sulle versioni e le traduzioni del termine in alcune lingue. Infine sono anche citati i contenuti del Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi *Apostolorum Successores*, del 2004, e l'istruzione *Liturgiam authenticam* della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, del 2001.

L'eterogeneità dei documenti e la diversità della loro portata normativa ha richiesto di intitolare l'elenco ai “documenti della Santa Sede”. Sorprende, in

del vescovo di risiedere in diocesi (circa il canone 395 CIC) (12 settembre 1996); iv. La partecipazione in modo stabile dei Superiori Religiosi alla Conferenza Episcopale (30 novembre 1996); v. Sulla scomunica per scisma in cui incorrono gli aderenti al movimento del Vescovo Marcel Lefebvre (24 agosto 1996); vi. Circa i casi in cui la cura pastorale di più parrocchie è affidata ad un solo parroco (13 novembre 1997); vii. La funzione dell'autorità ecclesiastica sui beni ecclesiastici (12 febbraio 2004); viii. Elementi per configurare l'ambito di responsabilità canonica del Vescovo diocesano nei riguardi dei presbiteri incardinati nella propria diocesi e che esercitano nella medesima il loro ministero (12 febbraio 2004); ix. Risposta a tre questioni circa l'interpretazione della clausola «de consensu partium» del can. 1681 CIC (2 marzo 2005). Tutte queste *note* sono state pubblicate su *Communicationes* e i testi sono disponibili nella pagina del Pontificio Consiglio, in www.vatican.va.

² Cfr. J. I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano 1997, p. 299.

³ Sull'origine della prassi di mandare a Roma i testi dei concili provinciali per la *recognitio*, cfr. V. GÓMEZ-IGLESIAS, *La Bula “Immensa aeterni Dei” de Sixto V (22-1-1588): la revisión de los decretos de los concilios provinciales*, in *La Synodalité. La participation au gouvernement dans l'Église*, «L'année canonique», hors séries, vol. I (1992) 409-415.

tale eterogeneità, che non siano stati menzionati altri interventi della Santa Sede che, se non sono esplicitamente denominati *recognitio* dalle fonti, non si discostano troppo dalla realtà del contenuto dalle *recognitiones* vere e proprie. La sorpresa rimane anche se l'autore della *nota* dichiara esplicitamente che "il CIC, *vigilanti verbo usus est*, [e perciò] per sé non si può affermare che la *recognitio* è un'approvazione o un'autorizzazione" (n. 3 della III parte della *nota*).

L'esempio più chiaro fra le fattispecie non menzionate che somigliano a quelle prese in considerazione riguarda un intervento di carattere probabilmente normativo di spettanza di un "gruppo" di vescovi che richiede l'"approvazione" della Santa Sede. Mi riferisco alla competenza per stabilire le "tasse per gli atti di potestà esecutiva graziosa o per l'esecuzione dei rescritti della Sede Apostolica" per la provincia ecclesiastica, da parte del "conventus Episcoporum provinciae", di cui al can. 1264. Vero che in questo caso la competenza a porre la "norma" deriva dalla legge codiciale universale (dal can. 1264 appunto) e, perciò, forse pone meno problemi teologici quanto alla natura della potestà dei singoli vescovi nei confronti di quella esercitata dalla riunione di tutti quelli che appartengono alla stessa provincia. Tuttavia, la richiesta dell'approvazione esige un atto da parte della Santa Sede (Congregazione per il clero, Congregazione per le Chiese orientali⁴ o Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli) di natura molto simile alla *recognitio*. La considerazione di questa approvazione illumina la riflessione sulla natura della *recognitio*: da un lato, conferma che, per quanto riguarda la natura dell'ambito del *munus regendi* esercitato, l'atto sembra riferirsi sempre a interventi di natura normativa con i quali la potestà legislativa dei singoli vescovi può essere messa a repentaglio dall'attività legiferante di un'assemblea di vescovi; dall'altro lato, ribadisce e chiarisce il tipo di collegialità episcopale che si mette in atto in queste riunioni, totalmente diversa da quella "propria" che fa del collegio dei vescovi l'autorità suprema della Chiesa.⁵

Dopo la presentazione dei documenti ufficiali, la *nota* riferisce brevemente le impostazioni sulla *recognitio* dei seguenti autori: Chiappetta, Ghirlanda, Arrieta, Ramos, Feliciani e Manzanares, tutte pubblicate in volumi apparsi negli anni novanta, tranne quello di Feliciani che è del 1974. Queste pagine offrono un riassunto espositivo, non critico, delle posizioni dei citati autori; logicamente, potrebbero essere stati aggiunti all'elenco tanti altri autori, iniziando da coloro che hanno commentato i canoni in cui si parla della *re-*

⁴ Anche se, come si sa, la competenza per stabilire le tasse nelle Chiese orientali è demandata dal can. 1013 CCEO a ciascun vescovo eparchiale per l'ambito di sua competenza.

⁵ In tal senso, non sorprende che non si faccia riferimento ad un'altra eventuale *recognitio* da conferire da parte di alcuni organismi della Santa Sede, ma che non riguarda gli atti prodotti da una riunione di vescovi, ma soltanto gli statuti di un'associazione di ambito universale (cfr. can. 299 § 3 CIC e can. 573 § 2 CCEO).

cognitio,⁶ e prendendo in esame anche voci di dizionari o contributi specifici di altri autori.⁷ L'unico problema che pone questa descrizione è che l'autore della "selezione" (il Pontificio Consiglio per i testi legislativi nelle persone del presidente e il segretario che firmano il documento) non giustifichi il criterio con cui è stata adoperata tale selezione di autori. Poiché l'A. è un soggetto costituito in autorità – munito della relativa potestà – in campo giuridico canonico, detta assenza di motivazione non può non dar adito a speculazioni sul valore e sul contenuto della scelta.⁸

La terza parte del documento riguarda l'"ambito e modalità applicative della «*recognitio*»". Il contenuto di questa parte si articola in tre punti nei quali 1) si ricordano due casi importanti in cui è richiesta la *recognitio*: gli atti del concilio particolare e gli statuti e i decreti generali delle conferenze episcopali; 2) si stabilisce che la richiesta di *recognitio* è requisito per la validità degli atti; e infine, 3) la si qualifica da «atto *sui generis* della Sede Apostolica che mira a salvaguardare la correttezza giuridica formale e sostanziale degli atti soggetti alla *recognitio* e la comune azione della Chiesa in essi» (n. 3 della terza parte della *nota*).

Conviene ricordare qui che già a metà del XVIII secolo, Benedetto XIV era arrivato a conclusioni molto simili quando affrontava la stessa materia in riferimento ai concili particolari. Da fine giurista qual era, il Lambertini riportava l'uso della *recognitio* alla sua origine storica e spiegava come i concili particolari nei quali erano condannate eresie «*factum est, ut eorundem Acta per Synodalem epistolam ad Romanum transmitterentur Pontificem, ut accedente primae Sedis, et Iesu Christi in terris Vicarii approbatione, quod in illis particularibus Episcoporum coetibus fuerat deliberatum, tanquam fidei dogma ab omnibus reciperetur orthodoxis, unaque esset ubique omnium fides*».⁹ Quindi due secoli e mezzo

⁶ Cfr., ad esempio, J. I. ARRIETA, *commento ai cann. 446, 455, 456*, in J. I. Arrieta (dir.), *Codice di diritto canonico e leggi complementari, commentato*, Roma 2004; G. SARZI SARTORI, *commento ai cann. 446, 455, 456*, in *Codice di diritto canonico commentato*, a cura della Redazione di "Quaderni di diritto ecclesiale", Milano 2001; E. TEJERO, *commento al can. 446*, in *Comentario exegetico al Código de derecho canónico*, vol. II, Pamplona 1996, p. 945-946; G. FELICIANI, *commento ai cann. 455, 456, ibidem*, p. 970-978.

⁷ Cfr. U. RHODE, *Die Recognitio von Statuten, Decreten und Liturgischen Büchern*, «Archiv für katholisches Kirchenrecht» 169 (2000) 433-468; E. GÜTHOFF, *Recognitio*, in *Lexikon für Theologie und Kirche*, Freiburg, ecc. 1993, 3a. ed., vol. 8, col. 917-918; G. MAY, *Verschiedene Arten des Partikularrechtes*, «Archiv für katholisches Kirchenrecht» 152 (1983) 31-45.

⁸ Bisogna riconoscere che l'esposizione delle dottrine scelte è fatta con una tale "neutralità", che difficilmente si potrà sostenere che il Pontificio Consiglio privilegia l'impostazione dell'uno o dell'altro autore. Anzi, il lettore stenta a capire il senso della loro presentazione all'interno della *nota*.

⁹ *Benedicti XIV Pont. Opt. Max. olim Prosperi Cardinali Lambertinis Opera Omnia*, Tomus XII, in *Typographia Bassanensi MDCCLXVII*, p. 85, citato da L. PIANO, *La "recognitio" dei decreti dei concili particolari da parte della S. Sede*, «Studi ecumenici» 23 (2005) 84.

fa, il Papa spiegava già in termini molto simili a quelli adoperati dalla *nota* che commentiamo la prassi della *recognitio* da parte della Santa Sede, prassi che attribuiva al rispetto della consuetudine appena accennata e che esprimeva con molta eleganza: «*Hodie vero, etsi plerumque in eiusmodi Synodis fidei causae non pertractentur, sed sola condantur decreta disciplinam respicientia, ut tamen antiquae consuetudinis aliquod remaneret vestigium, ea, antequam promulgentur, transmitti iussit Sixtus V, ad Sacram Congregationem Concilii, non quidem ut postea confirmationem reportent a sede Apostolica, sed ut corrigantur, si quid fortasse in iisdem aut nimis rigidum, aut minus rationi congruum deprehendatur*». ¹⁰

Sembra quindi che la *recognitio*, oggi come due secoli fa, sia da definirsi «un aiuto tecnico per assicurare ai decreti una formulazione conveniente». ¹¹ Si configura come una «tra quelle prerogative che i Papi nel corso del tempo, per motivi contingenti, si riservarono legittimamente in vista del bene della Chiesa». ¹² Conclusione espressa in uno studio di carattere storico sull'istituzione della *recognitio* in prospettiva ecumenica, come una di quelle forme «di esercizio del primato che, pur non rinunciando in nessun modo all'essenziale della sua missione, si apra a una situazione nuova». ¹³

2. La natura giuridica delle “note” del Pontificio Consiglio per i testi legislativi

L'origine delle *note* del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, come si sa, è diversa in ogni caso: alcune rispondono alla richiesta di un parere da parte di altri dicasteri della curia romana; altre sono frutto del desiderio di rendere pubblica un'opinione espressa dal Pontificio Consiglio; altre ancora sono nate come lettere a nunzi o a vescovi diocesani... La prassi di diffondere questi documenti, che sembrava essere venuta meno dopo il 1997, è stata ripristinata nel 2004. E la prima domanda che il ripristino di tale prassi pone è quella che riguarda la natura giuridica di questi “documenti”, che verrebbe da qualificare come “interpretativi”, in quanto al dicastero che li produce è affidata “l'interpretazione delle leggi della Chiesa” (art. 154 cost. ap. *Pastor bonus*).

È chiaro che ogni lettura e ogni applicazione che si fa di una norma include una sua interpretazione, come succede, d'altronde, per ogni testo scritto, per ogni raffigurazione materiale, per ogni discorso...: gli esseri umani non possiamo far nostro un messaggio senza un processo ermeneutico. ¹⁴ Nel caso della norma giuridica scritta, della legge positiva, tale interpretazione, neces-

¹⁰ *Benedicti XIV...*, cit., p. 85.

¹¹ L. PIANO, *La “recognitio” dei decreti dei concili particolari...*, cit., p. 85.

¹² L. PIANO, *La “recognitio” dei decreti dei concili particolari...*, cit., p. 87.

¹³ GIOVANNI PAOLO II, *lett. enc. «Ut unum sint»*, 25 maggio 1995, n. 95, «AAS» 87 (1995) 977-978.

¹⁴ Vedi il classico lavoro di E. BETTI, *Teoria generale della interpretazione*, Milano 1955.

saria, acquisisce particolare importanza sociale quando è eseguita da soggetti costituiti in autorità.¹⁵ Per quanto riguarda l'autore dell'atto interpretativo, in estrema sintesi, vi sono le seguenti fattispecie: l'interpretazione della legge viene detta "autentica" quando è fatta dallo stesso legislatore (cfr. can. 16 § 1) e "ha la medesima forza della legge" (can. 16 § 2);¹⁶ si chiama invece giudiziale o amministrativa quando proviene da organi investiti dalla potestà di giudicare o di eseguire le leggi (cfr. can. 16 § 3).¹⁷ Esistono poi altre interpretazioni della legge fatte da posizioni giuridiche che non impegnano, almeno direttamente, il potere sociale: soprattutto l'interpretazione della dottrina giuridica e quella che potremmo denominare "comune" la quale esprime il modo in cui la comunità intende quello che la legge stabilisce, interpretazione che può essere all'origine di diversi tipi di consuetudini (cfr. can. 27).

Ora, l'interpretazione data mediante una *nota* del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi non rientra sicuramente in alcune delle possibilità ermeneutiche appena elencate: non potrebbe essere, ad esempio, un caso di interpretazione comune in quanto chi la fa è costituito in autorità; non potrebbe essere qualificata da giudiziaria, perché non è fornita all'interno di un contesto processuale e da un organo giudicante su una concreta fattispecie; non può nemmeno essere considerata un'interpretazione data attraverso atto amministrativo *in re peculiari* perché formalmente non è contenuta in un atto di quel genere (un decreto, un rescritto, ecc.), e perché materialmente non cerca la risoluzione di un caso peculiare, ma offre piuttosto un'indicazione generale sul contenuto della legge, anche se talvolta indirizzata ad un soggetto singolo. Rimangono soltanto due possibili qualifiche, se le *note* possono essere definite interpretative: l'interpretazione autentica e quella dottrinale.

L'art. 155 della cost. ap. *Pastor bonus* determina che "spetta al Consiglio di proporre l'interpretazione autentica, confermata dall'autorità pontificia, delle leggi universali della Chiesa". La forma abituale e tradizionale¹⁸ di

¹⁵ Cfr. E. BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici (teoria generale e dogmatica)*, Milano 1949.

¹⁶ Sull'origine di questo tipo ermeneutico nel diritto canonico, cfr. O. GIACCHI, *Formazione e sviluppo della dottrina della interpretazione autentica in diritto canonico*, Milano 1935.

¹⁷ Questo non vuol dire che l'oggetto stesso della sentenza o dell'atto amministrativo sia un'interpretazione, ma piuttosto che l'applicazione della legge fatta dalla sentenza o dall'atto comportano un determinato approccio ermeneutico alla norma. Cfr. J. OTADUY, *Sobre las «Notas explicativas» del Pontificio Consejo para la interpretación de los textos legislativos*, «Ius Ecclesiae» 9 (1997) 637.

¹⁸ Sul lavoro della Commissione immediatamente precedente la pubblicazione della cost. ap. *Pastor bonus*, cfr. R. J. CASTILLO LARA, *De iuris canonici authentica interpretatione in actuositate Pontificiae Commissionis adimplenda*, in «Communicationes» 20 (1988) 265-287; J. HER-RANZ, *Il Pontificio Consiglio della interpretazione dei testi legislativi*, in *La curia romana nella cost. ap. «Pastor bonus»*, Città del Vaticano 1990, p. 467-481.

emanazione di queste interpretazioni si concretizza in una semplice parola (*affirmative* o *negative*) di risposta alla domanda posta (*Utrum...*), talvolta con l'aggiunta della *mens* del legislatore (*ad mentem*) che spiega brevemente le ragioni della risposta. Dal punto di vista formale, per garantire che l'autorità pontificia abbia confermato la decisione, come richiede l'articolo della *Pastor bonus* che stiamo commentando, la pubblicazione delle interpretazioni autentiche riporta sempre la dicitura: *Summus Pontifex (...) de supradictis decisionibus certior factus, eas publicari iussit*, giacché il legislatore in senso proprio è il Romano Pontefice e non il Consiglio.¹⁹

Volendo comunque far rientrare le *note* fra le interpretazioni autentiche, forse si potrebbe ancora chiedere se esse costituiscano un nuovo modo di pubblicare dette interpretazioni *per modum legis*. La risposta a questa domanda non può essere positiva, vale a dire, le *note* pubblicate dal Pontificio Consiglio per i testi legislativi non costituiscono interpretazioni autentiche. Lo stesso Consiglio lo ha ribadito nel pubblicarle; la *nota* riportata sopra, ad esempio, si apre con queste parole: *hoc responsum datum est cuidam Praesuli...* Appartiene all'essenza della legge l'essere data per la generalità di una comunità capace di riceverla; occorre concludere che la *nota* non può essere un'interpretazione autentica *per modum legis*. La prassi stessa di continuare a pubblicare sia le *note*, sia le interpretazioni autentiche in forma "tradizionale", ognuna in modo diverso, smentisce la possibilità di qualificarle da interpretazioni autentiche.

Rimane soltanto la possibilità di considerare queste *note* alla stregua di un'interpretazione dottrinale. Ora, la qualifica "dottrinale" non si addice ad un'opinione espressa da un organismo di governo. Perché se è vero che i Pontifici Consigli sono dicasteri di natura tendenzialmente consultiva e non di governo in senso proprio,²⁰ è altrettanto vero che le *note* sono firmate dal Presidente e dal Segretario del Pontificio Consiglio, che non agiscono in questo caso da "dottori" nelle materie che le *note* trattano, ma come ufficiali dell'organo vicario del Romano Pontefice.

A nostro avviso, quindi, i contenuti di questi documenti sono da ritenere "opinioni autorevoli" fatte proprie dal dicastero preposto all'interpretazione autentica delle leggi canoniche, in occasione di suoi particolari interventi consultivi, e costituenti un nuovo *genus* ermeneutico che potremmo deno-

¹⁹ Cfr. J. HERRANZ, *La interpretación auténtica: el Consejo Pontificio para la interpretación de los textos legislativos*, «Ius canonicum» 35 (1995) 508.

²⁰ In argomento, cfr. ad es., T. MAURO, *I consigli: finalità, organizzazione e natura*, in *La curia romana nella cost. ap. "Pastor bonus"*, Città del Vaticano 1990, p. 431-442; J. I. ARRIETA, *L'assetto istituzionale dei Pontifici Consigli. Il caso del Pontificio Consiglio per la famiglia*, in *Vitam impendere magistero*, in onore dei prof. R. Pizzorni e G. Di Mattia (cur. D.J. Andrés), Roma 1993, p. 265-288.

minare “autoritativo-dottrinale”, cioè opinioni non vincolanti, almeno per la generalità dei fedeli, emanate dall’ autorità preposta all’ interpretazione delle leggi, su richiesta di persone od organi legittimati a richiederle. Certo, l’ autorevolezza data alle opinioni dal fatto di essere espresse dal Pontificio Consiglio per i testi legislativi fa sorgere non pochi interrogativi. Sarà ritenuta contrastabile in ambito processuale una dottrina così espressa? Vengono assunte dal Pontificio Consiglio le dottrine degli autori citati in molte di queste *note*, almeno per le materie per le quali sono citati? Potrebbe essere richiesta un’ interpretazione autentica su una norma che sia già stata trattata in una *nota*? La contraddizione con la “dottrina” di una di queste *note* potrebbe essere sufficiente per chiedere l’ esame dell’ adeguamento della norma emanata dal legislatore inferiore alla legge universale?

Indubbiamente, la prassi della pubblicazione di queste particolari *note* costituisce anche uno strumento di governo in senso lato, in quanto esprimono il parere autorevole di un organismo vicario del Romano Pontefice sull’ interpretazione di una norma, o su un argomento discusso, o su un dibattito dottrinale... e in tal modo concorrono a conformare l’ opinione pubblica ecclesiale su quel punto.²¹ Forse sarebbe auspicabile che il valore ermeneutico giuridico di queste *note* venisse chiarito da una norma sulle competenze del Pontificio Consiglio.

JESÚS MIÑAMBRES

²¹ Così lo spiegava Otaduy in uno studio di dieci anni fa: «Las respuestas interpretativas “exhibitae per modum legis” han sido muy pocas en comparación con el resto de la actividad de respuesta del Consejo. Hasta julio de 1995 se habían recibido más de 400 consultas, de las cuales 45 habían sido sometidas a las sesiones ordinarias o plenarios del Consejo, y entre ellas tan sólo 25 habían recibido respuesta en forma de interpretación auténtica. Esta experiencia ha movido probablemente al Consejo pontificio a ofrecer un cauce público a toda la actividad de respuesta que tenía solamente destinatario singular y que quedaba por lo tanto encerrada en los rígidos límites del conocimiento personal de los proponentes. De esta forma los dictámenes han podido obtener carácter público. La publicación de dictámenes y actos singulares constituye un subsidio de gran importancia para la tarea canónica (como un dato de experiencia jurídica) y para la labor pastoral (como orientación de gobierno)» (J. OTADUY, *Sobre las «Notas explicativas» del Pontificio Consejo para la interpretación de los textos legislativos, «Ius Ecclesiae»* 9 (1997) 641).